



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE LAVORO**

nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al nr. 14023/2023 del Ruolo Generale, vertente

**TRA**

Pizzo Ignazio, nato a Palermo il 1 [redacted]  
[redacted], rappresentato e difeso, giusta procura in  
atti congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Barrile e dall'Avv.  
Luciano Romeo presso lo studio dei quali, in Palermo, via Principe di Villafranca,  
10, è elettivamente domiciliato

**Ricorrente**

**CONTRO**

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS;  
C.F.80078750587), in persona del [redacted]  
rappresentato e difeso dall' avvocato [redacted] e  
[redacted]

**Resistente**

**Oggetto: Ricongiunzione contributi**

**MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 22.11.2024 - AI SENSI  
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE**

**DISPOSITIVO**

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente  
pronunciando:

Accoglie il ricorso e accerta il diritto del ricorrente alla ricongiunzione dei contributi versati presso la Gestione separata ai contributi versati presso la Cassa previdenziale di appartenenza ENPAM;  
condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.043,00 per compensi ed € 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.

**DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 15.11.2023 il Dott. Ignazio Pizzo conveniva in giudizio l'INPS per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricongiunzione dei contributi dallo stesso versati alla Gestione separata istituita presso l'Ente nazionale di previdenza verso la propria Cassa professionale Enpam. Premetteva infatti di essere medico odontoiatra iscritto nel relativo all'Albo tenuto dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo nonché alla propria cassa previdenziale ENPAM ma di avere versato negli anni andanti dal 2004 al 2011 i contributi previdenziali alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 L. 335/1995, quale libero professionista presso l'Università degli Studi di Palermo. Aggiungeva di avere inoltrato, in data 05.10.2023, domanda all'INPS - ai sensi della L. 45/1990 - di ricongiunzione dei periodi contributivi versati alla Gestione separata ma che essa era stata rigettata sull'assunto che tale contribuzione non può essere ricongiunta. Il ricorso amministrativo poi non aveva sortito effetto.

Regolarmente evocato in giudizio, l'Ente previdenziale si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, assumendo ancora una volta l'illegittimità della richiesta atteso che non è prevista la possibilità *"di trasferire i contributi della gestione separata in altri fondi o gestioni secondo le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45"*. Preliminarmente poi eccepiva l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del ricorso amministrativo.

Parte ricorrente provvedeva, prima dell'udienza di discussione, a depositare copia della schermata di inoltro del ricorso amministrativo online nonché ricevuta di ricezione dello stesso.

All'udienza di oggi, destinata alla discussione e decisione, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.

Il ricorso va accolto.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio atteso che il ricorrente ha dato prova dell'inoltro del ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro nel termine di novanta giorni, rendendo così procedibile l'azione giudiziaria.

Ciò detto, il ricorrente, medico odontoiatra, ha – senza contestazione alcuna – versato i propri contributi pensionistici presso la Gestione Separata nel periodo 2004 – 2011, come prova l'estratto conto in atti depositato, e successivamente si è iscritto alla propria cassa privata Enpam, svolgendo attività di libero professionista con iscrizione al relativo albo.

Nel 2023 ha inoltrato richiesta di ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione separata ai contributi in essere presso l'Enpam ed, al rigetto della domanda, ha inoltrato ricorso in via amministrativa rimasto privo di riscontro.

Con la presente azione chiede accertarsi il proprio diritto alla ricongiunzione ritenendo superato l'assunto dell'Inps anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale.

Il caso in esame ben si inquadra nell'alveo della L. 45/1990 che detta "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti". L'art. 1 prevede testualmente che "Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione

cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti...".

In altre parole, sia al lavoratore dipendente che al lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, spetta la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, ai fini del diritto ad un unico trattamento pensionistico.

A tal proposito la Cassazione ha affermato che "il lavoratore dipendente o il lavoratore autonomo, già iscritto a forme di previdenza per liberi professionisti e cessato dall'iscrizione per avvenuta cancellazione dall'albo professionale, può, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità presso l'INPS effettuare la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 45/1990, senza che sia richiesto il raggiungimento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevista dal comma 4 dello stesso articolo (Cass. 15/2016) e, con maggiore aderenza al caso di specie, con la sentenza n. 26039/2019, ha specificato che il libero professionista, iscritto alla cassa di previdenza categoriale, ha diritto alla ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione separata INPS presso la cassa categoriale di appartenenza, senza alcuna limitazione.

La Suprema Corte ha così argomentato in base alla pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 61/1999) che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45/1990 nella parte in

cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non ha trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, può porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentono il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione; un'interpretazione dell'art.1, comma 2 L. n. 45/1990 che riflette l'assenza dei limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alle previsioni di cui al 1° comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo in entrata della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa a quelle del cumulo e della totalizzazione.

Più recentemente la Cassazione (ord. n. 3635/2023) ha affermato – circa l'ammissione della ricongiunzione a titolo oneroso dei contributi versati al professionista, avvocato, alla gestione separata INPS con i contributi versati alla Cassa forense – che *“la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione all'orientamento di questa Corte (espresso, da ultimo, da Cass. n. 26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale cui è iscritto con i contributi versati alla Gestione separata INPS”*.

L'orientamento dei giudici di legittimità era già stato in passato assunto dalla giurisprudenza di merito (ex multis Corte d'Appello di Milano n. 1623/2021, Trib. di Padova n. 538/2022; Trib. di Milano n. 3344/2023, Corte d'Appello di Milano 3997/2023) la quale ha evidenziato come la Corte di Cassazione avesse fatto discendere dalla alternatività tra gli strumenti della totalizzazione, del cumulo e della ricongiunzione, un principio generale di portabilità delle posizioni contributive senza limitazioni e tale da valere anche con riferimento alla contribuzione versata alla Gestione Separata ancorché vi possa essere eterogeneità tra i sistemi di calcolo della pensione tra gli enti di previdenza.

Da quanto dedotto, si può affermare che il Dott. Ignazio Pizzo è titolare di un diritto soggettivo alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati presso la Gestione separata ai contributi versati all'Enpam. Dall'accoglimento del ricorso segue la condanna dell'Inps alle spese di lite. Esse si liquidano, a mente del D.M. 55/2014 e del DM 147/2022, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo il 22.11.2024

**Il Giudice onorario**

**Rosalba Musillami**